

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2025, n. 12-978

Rettifica della D.G.R. 14-448 del 2 dicembre 2024 avente come oggetto "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle NA, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Disposizioni cautelari in materia di dissesto idrogeologico nei confronti dei comuni di Balmuccia (D.G.R. n. 7-3990 del 29 ottobre 2021), Bricherasio (D.G.R. n. 8-3991 del 29 ottobre 2021) e Sca...



Seduta N° 64

Adunanza 14 APRILE 2025

Il giorno 14 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 09:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI

DGR 12-978/2025/XII

OGGETTO:

Rettifica della D.G.R. 14-448 del 2 dicembre 2024 avente come oggetto “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle NA, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Disposizioni cautelari in materia di dissesto idrogeologico nei confronti dei comuni di Balmuccia (D.G.R. n. 7-3990 del 29 ottobre 2021), Bricherasio (D.G.R. n. 8-3991 del 29 ottobre 2021) e Scalenghe (D.G.R. n. 9-3992 del 29 ottobre 2021), non ancora adeguati al PAI, per le aree a pericolosità media/moderata”.

A relazione di: (Gabusi), Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;

- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni e in particolare attraverso la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 recante “*Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 delle Norme di Attuazione del PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi*”.

Premesso, inoltre, che:

- in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra richiamata DGR n. 25-7286, in data 29 ottobre 2021, con DGR n. 8-3991 del 29 ottobre 2021, sono stati applicati i provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 alle aree in dissesto del comune di Bricherasio, diventati cogenti il 4 novembre 2021 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) n. 44, SO n. 2;

- in data 26 agosto 2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato, con Decreto n. 62/2024, l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI che comprende anche i dissesti oggetto dei citati provvedimenti cautelari, ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 9 delle norme di attuazione del PAI, ad eccezione degli ambiti a pericolosità media/moderata la cui regolamentazione è demandata alle Regioni e agli Enti Locali.

Premesso, inoltre, che la DGR n. 14-448 del 2 dicembre 2024, con la quale sono stati reiterati i provvedimenti cautelari previsti dal citato articolo 9 bis alle aree in dissesto a pericolosità media/moderata, non normati dall'articolo 9 delle norme di attuazione del PAI, in particolare, ha stabilito cautelativamente che, in attuazione dell'articolo 9 delle Norme Attuative del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), di cui al DPCM 24 maggio 2001:

a. agli ambiti in dissesto caratterizzati da pericolosità media/moderata (Em = esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, Cn = conoidi non recentemente riattivatisi) oggetto dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, applicati ai comuni di Balmuccia (DGR n. 7-3990 del 29 ottobre 2021), Bricherasio (DGR n. 8-3991 del 29 ottobre 2021) e Scalenghe (DGR n. 9-3992 del 29 ottobre 2021), continui ad associarsi la normativa di uso del suolo propria degli ambiti a pericolosità elevata contenuta nel medesimo articolo 9 del PAI;

b. la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Em) presenti nei comuni di Balmuccia, Bricherasio e Scalenghe è quella dell'articolo 9, comma 6, delle NA del PAI.

Preso atto che nella Conferenza operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po del 24 luglio 2023, propedeutica all'approvazione del Decreto n. 62/2024 sopra richiamato, come espresso al punto n. 3 dell'Ordine del giorno della seduta "*Adozione di un progetto di aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI Po e delle Mappe delle aree allagabili del PGRA, in Regione Piemonte, 95 Comuni*", è stato chiesto alla Regione Piemonte di stralciare le aree Ee, Eb e Em poste all'interno delle fasce fluviali del reticolo principale.

Dato atto che la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Geologico", ha verificato che, sulla base di quanto sopra riportato, il Comune di Bricherasio è stato erroneamente contemplato dalla DGR n. 14-448 del 2 dicembre 2024 e che, pertanto, risulta necessario escludere dall'applicazione dei disposti di cui alla medesima DGR n. 14-448 del 2 dicembre 2024 le aree a pericolosità media/moderata Em del Comune di Bricherasio, in quanto ricadenti entro le fasce fluviali del reticolo principale.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta Regionale, unanime

delibera

- nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 9 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), di cui al DPCM 24 maggio 2001, di disporre lo stralcio del Comune di Bricherasio, erroneamente contemplato dalla DGR n. 14-448 del 2 dicembre 2024, come da esiti istruttori della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Geologico", in premessa rappresentati, e, pertanto, di rettificare i punti a. e b. del dispositivo della medesima DGR n. 14-448 del 2 dicembre 2024, sostituendoli con i seguenti:

a. agli ambiti in dissesto caratterizzati da pericolosità media/moderata (Em = esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio legati al reticolo secondario, Cn = conoidi non recentemente riattivatisi) oggetto dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, applicati ai comuni di Balmuccia (DGR n. 7-3990 del 29 ottobre 2021) e Scalenghe (DGR n. 9-3992 del 29 ottobre 2021), continui ad associarsi la normativa di uso del suolo propria degli ambiti a pericolosità elevata contenuta nel medesimo articolo 9 del PAI;

b. la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Em) presenti nei comuni di Balmuccia e Scalenghe è quella dell'articolo 9, comma 6, delle NA del PAI;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".